

## LA LEGISLAZIONE ITALIANA

### LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.**

#### Art. 1

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere):

- a)** prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- b)** sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione ed informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
- c)** promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle

indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

**d)** potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

**e)** garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

**f)** accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

**g)** promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

**h)** prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

**i)** prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgo-

no assistenza nel settore;

**D)** definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

## COMMENTO E NOTE OPERATIVE

Nel tempo, il legislatore, attraverso numerose disposizioni ha recepito l'esigenza di una tutela sempre più pregnante e concreta dell'universo femminile in ambito penale ed in riferimento alle violenze (intese in senso ampio) che le donne possono subire nell'ambiente sfera familiare, affettiva, lavorativa e relazionale.

La Legge n. 119 del 15 Ottobre 2013, meglio conosciuta come Legge sul "femminicidio", intende perseguire tre principali obiettivi: prevenire la violenza in genere, proteggere maggiormente le vittime e punire più severamente i colpevoli.

Scopo basilare è certamente quello di tentare di interrompere la cosiddetta "catena della violenza", dal momento che gli atti violenti che partono dallo stalking o dai maltrattamenti spesso registrano una costante e graduale escalation di violenza fino all'atto più efferato dell'omicidio della persona offesa.

Affinché questa legge non rimanga mera propaganda o teoria, il Governo ha tracciato una specifica linea di attuazione statuendo che tutte le Procure della Repubblica presso i Tribunali italiani diano massima priorità nella formazione dei ruoli alla trattazione dei reati di maltrattamenti, di atti persecutori, di atti di violenza in genere sulle donne e dei reati di violenza sessuale.

Con il provvedimento legislativo de quo si è anche dettata una linea conduttrice che mira a porre l'attenzione non solo ed esclusivamente sui provvedimenti punitivi, ma anche alla fase della prevenzione degli eventi delittuosi e privilegia la massima informazione da garantire alla parte offesa sia nella fase cautelare che nel corso del procedimento.

Il quadro sinottico ed operativo della legge si può racchiudere in alcuni punti fondamentali

- in materia di stalking, ovvero il reato di "atti persecutori" ex art. 612 bis c.p., sono state introdotte importanti novità dal Decreto Legge del 14 agosto 2013, n. 93 e dalla successiva Legge di conversione del 15 ottobre 2013, n. 119-:

**a)** Dal punto di vista procedurale, è stato introdotto l'**arresto obbligatorio in flagranza**, come avviene anche per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'articolo 612 bis del Codice penale è stato, invero, incluso nel novero dei reati di cui all'articolo 380 del Codice di procedura penale (comma 2, lettera L ter). Trattandosi di reato c.d. abituale, per il quale non si richiede che tutte le singole condotte che realizzano il delitto costituiscano autonome ipotesi di reato, diviene possibile procedere all'arresto in flagranza dello *stalker* anche a seguito dell'accertamento di un solo "segmento" della condotta che, pure non costituendo autonomo reato, mostri rilevanza in punto indiziario al fine della valutazione della condotta complessivamente considerata.

**b)** Per la **configurazione del requisito della reiterazione** delle condotte di minaccia o di molestia rilevanti per integrare il *proprium* dell'elemento oggettivo dello stalking, la Suprema Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. pen. sez. V, n. 25527/2010; sezione V, 21 gennaio 2010 e sez. V, 2 marzo 2010) ha sostenuto che: *"Anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita"*. Nel caso de quo, esaminato dalla Corte, la parte lesa era stata costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa.

**c)** Va evidenziato, inoltre, che per effetto della Legge del 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del Decreto Legge del 1 luglio 2013, n. 78, **la pena edittale massima** prevista per lo stalking è stata aumentata da quattro a **cinque anni di reclusione**. Per l'instaurazione del giudizio a seguito del concretizzarsi di tale fattispecie criminosa, pertanto, non si potrà più procedere con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'articolo 550 del Codice di procedura

penale, ma dovrà svolgersi l'udienza preliminare (per mezzo della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 416 e seguenti C.p.p.), tranne nell'eventualità che la Pubblica Accusa non richieda il giudizio immediato. Se l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, il giudizio immediato è obbligatorio.

**d)** Il reato di **stalking si concretizza** allorquando venga posto in essere uno degli eventi previsti dall'articolo 612 bis del Codice penale, ovvero quando si verifica/provoca nella vittima in via alternativa: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per la propria incolumità, un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

**e)** Rispetto alla **prova concreta del reato**, invece, la stessa si può desumere dalle dichiarazioni della vittima e dal suo contegno conseguente alla condotta, oltre che dalla condotta dello stesso molestatore, in relazione anche all'ambito spazio-temporale in cui si svolge l'evento. La dimostrazione degli stati di paura e di ansia, inoltre, non postulano la constatazione di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori "abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima".

**f)** Riguardo alla **procedibilità dell'azione penale**, si precisa che il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa, da proporsi entro sei mesi dal fatto. Si procede d'ufficio (ovvero a prescindere dalla querela della persona offesa) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La querela è irrevocabile se lo stalking è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, ai sensi dell'articolo 612, comma 2, del Codice penale. L'irrevocabilità della querela è stata stabilita in osservanza dei principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento con Legge del 27 giugno 2013,

n. 77, secondo cui bisogna garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza anche quando la persona offesa dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia. La normativa italiana prevede, inoltre, che la remissione della querela può essere solo processuale; ciò significa che la remissione potrà essere effettuata esclusivamente in udienza, dinanzi al Giudice, che potrà verificarne la spontaneità e, eventualmente, l'assenza di condizionamenti o coartazioni sulla vittima.

**g) Il reato di stalking è aggravato** quando: è commesso dal coniuge, sia in costanza del rapporto matrimoniale, che in caso di avvenuta separazione o divorzio; è commesso da persona che è o sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva; è commesso con strumenti informatici o telematici, chiunque ne sia l'autore.

**h) E' prevista la possibilità di testimoniare** con l'accesso alle modalità **protette**.

**i) La vittima di violenza o maltrattamenti** sarà costantemente informata circa lo svolgimento del procedimento penale, lo stato delle misure cautelari, nonché, novità assoluta, sarà informata anche nel caso di richiesta di archiviazione, con dilazione del termine di opposizione che anziché dieci giorni (come è per le altre fattispecie criminose) è di venti giorni. Comunicazione che verrà inoltrata al difensore della persona offesa o in mancanza alla stessa persona offesa.

**j) E' riconosciuto e garantito il patrocinio gratuito a spese dello Stato in deroga ai limiti reddituali attuali.**

Invero, esso viene concesso anche in riferimento alla gravità del reato subito. La comunicazione di tale diritto verrà data al momento stesso dell'acquisizione della notizia di reato.

**k)** E' disciplinata la possibilità di rilascio del **permesso di soggiorno** da parte del Questore per motivi umanitari nel caso di vittima di nazionalità straniera.



## DIFFERENZE RISPETTO ALLE MINACCE ED ALLE MOLESTIE

La fattispecie criminosa che risponde al nome di stalking punisce chi “*minaccia o molesta taluno con condotte reiterate*”: la reiterazione costituisce, dunque, un requisito essenziale.

Ciò che caratterizza, pertanto, lo stalking rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito da:

- **reiterazione** delle condotte;
- **produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o di **un' alterazione**, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

## AMMONIZIONE DELLO STALKER DA PARTE DEL QUESTORE

**Ipotesi introdotta dall'articolo 8 della legge del 23 aprile 2009, n. 38 (di conversione del d.l. 11/2009).**

Il Legislatore ha espressamente previsto che - fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking - la persona offesa può esporre i fatti ed i comportamenti di cui è vittima all'Autorità di pubblica sicurezza, avanzando al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al Questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l'istanza fondata, **ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge** e redige, di ciò, processo verbale, copia del quale viene rilasciata al richiedente l'ammonimento, nonché al soggetto ammonito.

**Qualora lo stalker, nonostante l'ammonizione,** continui nelle sue condotte persecutorie **si potrà procedere giudiziariamente d'ufficio contro lo stesso,** anche, quindi, in assenza di querela da parte della vittima del reato.

Vi sono alcuni fatti-reato che, indubabilmente, vedono come vittime principali le donne. A tal uopo, più volte nel tempo, è intervenuto il Legislatore con l'intento di rafforzare gli strumenti penali di contrasto alla violenza di genere.

E' bene, pertanto, prendere contezza delle principali **fattispecie penali applicabili** in presenza di **violenza contro le donne.**

## I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Essendo la violenza familiare prevalentemente violenza di genere, occorre esaminare gli strumenti di tutela previsti ed introdotti sia attraverso interventi di diritto penale sostanziale (come a es. il delitto di maltrattamenti in famiglia), che mediante misure di protezione della potenziale vittima (si pensi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

- **L'articolo 572 del codice penale**, il cui titolo è *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, come novellato da ultimo dal decreto-legge 93/2013, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque maltratta una persona della famiglia o un convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.
- La norma non precisa i soggetti passivi del reato, ovvero le persone della famiglia cui l'art. 572 c.p. fa riferimento. Secondo la giurisprudenza dominante, tuttavia, per famiglia non deve farsi riferimento al solo coniuge, figli, consanguinei, adottati, ecc., bensì alla famiglia in senso lato, ovvero ogni consorzio di persone tra cui, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione.
- Quanto alle **misure di protezione della vittima**, la legge 154 del 2001, titolata "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" ed i successivi interventi contenuti nel D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, hanno introdotto un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica basato sull'impiego di precisi strumenti.

- In **sede penale**, il legislatore ha introdotto la misura cautelare dell'**allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)**. Tale previsione normativa statuisce che chi subisce la misura (coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare) deve lasciare immediatamente la casa e solo il giudice può concedere l'autorizzazione al rientro. Con lo stesso provvedimento, il giudice può prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine o dei congiunti più prossimi).
- L'applicazione della misura cautelare si pone come alternativa alla custodia in carcere, ma non la esclude: nei casi più gravi, invero, può anche essere disposta la misura coercitiva privativa della libertà.
- Come tutte le misure cautelari, anche l'allontanamento dalla casa familiare richiede l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione criminosa, la sussistenza di proporzionalità tra gravità del fatto e misura applicata. La norma è generalmente applicabile ai procedimenti per delitti puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni; tale limite di pena, tuttavia, non si applica quando si procede per alcuni particolari delitti in danno dei prossimi congiunti o del convivente (violazione degli obblighi di assistenza familiare; abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; lesioni aggravate; delitti di tratta; delitti di sfruttamento sessuale di minori; violenza sessuale ed atti persecutori).

**Anche l'art. 282 ter c.p.** statuisce norme volte alla tutela della vittima attraverso la previsione **della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** al soggetto a cui la stessa è applicata, ovverosia della prescrizione di **mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa**. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da

prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

L'art. 282 *quater* prescrive altresì specifici obblighi di comunicazione.

Giova, pure, rammentare che il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito nel codice di procedura anche l'**art. 384 bis** intitolato "**Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**", che consente ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche per le vie brevi - del pubblico ministero, di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa per colui che sia colto in flagranza di uno dei delitti ( sopra elencati) in danno dei prossimi congiunti o del convivente, se vi sia pericolo di una reiterazione delle condotte.

## DELITTI SESSUALI

Il reato di violenza sessuale è compreso nell'ambito dei delitti sessuali previsti e disciplinati nel nostro Codice penale negli articoli da 609 bis a 609 undecies, dedicato ai *“delitti contro la persona”*.

Con la Legge 15 febbraio 1996, il reato è stato disciplinato in maniera diversa rispetto al Codice Rocco ove era collocato nei *“reati contro la moralità pubblica e il buon costume”*.

I delitti sessuali sono stati riformulati secondo varie innovazioni, di cui la più importante è senza dubbio l'unificazione dei reati di *“violenza carnale”* e di *“atti di libidine violenti”* sotto la più generica fattispecie di reato di *“violenza sessuale”*.

La violenza sessuale e gli altri delitti che ledono la sfera sessuale, da reati contro la moralità pubblica e il buon costume sono divenuti *“reati contro la persona”*. Tale mutamento non è meramente formale, ma rappresenta l'evoluzione logica e naturale di un processo innovativo intrapreso dal Legislatore. Con tale diversa collocazione, invero, il Legislatore italiano ha voluto definitivamente statuire che la sessualità è un diritto che rientra nella sfera di disponibilità di ogni singolo essere umano; cessa, pertanto, l'appartenenza di tale diritto al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon costume, e, di conseguenza, esso non è più legato ad una valutazione *“moralistica”* della società.

La caducazione delle due figure della *“violenza carnale”* e degli *“atti di libidine violenti”*, attraverso l'unificazione nella fattispecie di **“violenza sessuale”**, sono la naturale conseguenza dell'affermazione che quest'ultima fattispecie criminosa è **un reato contro la persona**. Con la nuova formulazione, invero, non si deve più accertare se una condotta materiale integri la fattispecie della *“violenza carnale”* ovvero quella di *“atti di libidine”*; ulteriore effetto derivante dall'unificazione delle due figure criminose nell'unica che ricade sotto il titolo di violenza sessuale è anche quello di evitare che in sede giudiziaria gli operatori debbano necessariamente approfondire – nei minimi ed a volte umilianti particolari – le modalità materiali

del fatto.

Punti peculiari della Legge del 1996, dunque, sono: il trasferimento di delitti in materia di violenza sessuale dal titolo IX (“ Delitti contro la moralità pubblica”) nel novero dei delitti facenti parte del titolo XII (“Delitti contro la persona”).

Il rafforzamento delle pene punitive per dette tipologie di reati; l'accorpamento in un'unica fattispecie dei reati di “ atti di libidine violenti” e di “ violenza carnale” nella fattispecie omnicomprensiva della “ violenza sessuale”; la procedibilità a querela di parte irrevocabile, con la previsione di casi eccezionali per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio; la tutela della riservatezza delle vittime; l'introduzione del reato di stupro di gruppo.

Altre novità, anche in riferimento alla tutela dei minori, negli anni sono state introdotte dai seguenti provvedimenti: L. 15 luglio 2009, n. 94; L. 1 ottobre 2012, n. 172; D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119; D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

In tema di violenza sessuale, la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha arricchito il codice penale di **nuove aggravanti specifiche in relazione alla violenza sessuale** contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

## CRIMINI ON-LINE

La rete nasce come potente strumento di libertà, socializzazione, emancipazione ed arricchimento culturale; come per qualunque altro campo, tuttavia, l'utilizzo improprio ed illegale di tale importante ed oramai fondamentale mezzo di comunicazione può amplificare e veicolare, con grande facilità, ipotesi delittuose a danno degli utenti della rete. Tramite il web e grazie alla diffusione e capillarità del mezzo, invero, si possono replicare ed ampliare comportamenti, stereotipi e meccanismi discriminatori e/o vessatori e/o persecutori che costituiscono veri e propri abusi, violenze e violazioni di diritti.

*Un computer collegato ad Internet permette di trasformare una stanza della propria casa o della scuola in una comunità senza confini, in una biblioteca, in un luogo di informazioni e comunicazioni illimitate; sicuramente, pertanto, può essere considerato un'incredibile risorsa a disposizione di bambini ed adolescenti, ma anche fonte di numerosi fattori di rischio per giovani e/o minoranze vittime di insulti, dileggio, diffamazione e persecuzione.*

Quel che manca, fondamentale, è una consapevole cultura della tutela dei dati personali, laddove, al contrario, spesso si sottovalutano e minimizzano i molteplici rischi associati alle attività online: bambini ed adolescenti che navigano su internet, infatti, possono trovarsi di fronte a materiali e contenuti non adeguati alla loro età (ad esempio, contenuti violenti con espliciti riferimenti sessuali o che incitano al razzismo) o ad interagire con soggetti ingannevoli che li invitano a comportamenti od azioni pericolosi. Occorre, dunque, sviluppare una maggiore prevenzione, volta alla sensibilizzazione ed all'informazione sulla cosiddetta "cultura d'attenzione e sicurezza", in particolare in relazione a fenomeni che risultano essere, purtroppo, sempre più in aumento come pedofilia, adescamento on-line, adescamento, cyberbullismo.



### ● **Pedofilia e Adescamento on-line**

Sono sempre più numerosi sul web i comportamenti devianti di adulti volti a contattare e successivamente incontrare minori; adulti che, non di rado, alimentano le loro perversioni sessuali anche attraverso lo scambio di materiale pedopornografico con altri soggetti recanti le medesime depravazioni.

A tal uopo, il Codice penale, agli articoli 600 ter e quater, prevede e sanziona, in particolare, le seguenti condotte concernenti il materiale pedopornografico:

- Produzione;
- Commercio;
- Distribuzione (del materiale);
- Divulgazione (del materiale o di notizie finalizzate all'adescamento);
- Pubblicazione (del materiale o di notizie finalizzate all'adescamento);
- Cessione, anche a titolo gratuito;
- Detenzione.

### ● **Adescamento**

La Legge n. 172/2012, ha introdotto nel nostro Ordinamento una nuova fattispecie di reato che mette in risalto la pericolosità dei contatti sessuali online tra minori e adulti, titolata “Adescamento di minorenni” e disciplinata dall'art. 609 undicies del c.p., in cui è espressamente previsto: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi

di comunicazione”.

In relazione alla suddetta nuova fattispecie penale, è da sottolineare come l’attività e l’azione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, in qualità di “Specialità” della Polizia di Stato, sia nella fase di prevenzione che in quella di repressione e contrasto, è stata fondamentale in questi anni, grazie all’estrema professionalità dimostrata nella lotta contro tali crimini.

### ● Il Cyberbullismo

Il bullismo, che conobbe i suoi albori nelle scuole, oggi è un fenomeno molto diffuso sul web: da ciò, invero, deriva il termine “Cyberbullismo”.

Le forme d’attuazione di detta fattispecie o complesso di fattispecie possono consistere in ripetute aggressioni attraverso testi elettronici, e-mail o sms minacciosi, pubblicazione all’interno di comunità virtuali di commenti offensivi e/o denigratori o di foto personali, video o audio-registrazioni private estorte all’ignara vittima, etc..

Tale fenomeno, in esponenziale crescita, è indice di un’aggressività mascherata che sovente ha conseguenze psicologiche anche di grave entità sull’equilibrio psico-fisico della vittima.